

SEDUTE DELLE COMMISSIONI

COMMISSIONI RIUNITE

2^a (Giustizia)

e

10^a (Lavoro)

GIOVEDÌ 23 GIUGNO 1966

Presidenza del Presidente della 2^a Comm.ne
LAMI STARNUTI

*Interviene il Sottosegretario di Stato per
il lavoro e la previdenza sociale Martoni.*

La seduta ha inizio alle ore 10,10.

IN SEDE REFERENTE

« Norme sui licenziamenti individuali » (1673), approvato dalla Camera dei deputati.
(Esame e rinvio).

Riferisce il senatore Fenoaltea, il quale, premesse alcune considerazioni storiche sull'evoluzione del diritto del lavoro, afferma che un moderno ordinamento non può restare agnostico di fronte alle cause di licenziamento del lavoratore, per le conseguenze sociali e personali che il licenziamento stesso implica. La regolamentazione del licenziamento — aggiunge il relatore — è pertanto imposta da ragioni che superano la sfera individuale, determinando un pubblico interesse a che il diritto di recesso sia regolato legislativamente nel senso della stabilità e della continuità dell'impiego.

Dopo aver quindi ricordato che il problema dei licenziamenti ingiustificati è stato affrontato in forma legislativa da molti Paesi tra quelli socialmente più progrediti, il relatore richiama una raccomandazione della Organizzazione internazionale del lavoro, secondo cui nessun licenziamento dovrebbe aver luogo senza motivo valido, senza possibilità di ricorso, senza speciali indennità.

Il senatore Fenoaltea contesta poi le argomentazioni provenienti da certi settori sindacali, che negano non solo l'opportunità, ma la stessa proponibilità politica di una legge volta a regolare rapporti che dovrebbero essere riservati alla libera contrattazione delle parti. A tale proposito egli afferma che solo l'intervento del legislatore può modificare talune norme di codice e stabilire — nell'assenza di attuazione dell'articolo 39 della Costituzione — disposizioni vevoli nei confronti di tutti i cittadini e non soltanto nei confronti di quelli iscritti ai sindacati; peraltro, l'intervento legislativo, mentre stabilisce una base inferiore di trattamento, al di sotto della quale non sarebbe lecito scendere, non fissa limiti superiori, lasciando libero campo sotto questo aspetto alle lotte sindacali.

Il relatore si sofferma infine ad esporre numerose considerazioni sui singoli articoli e conclude affermando che il disegno di legge, nonostante talune imperfezioni di formulazione, merita l'approvazione del Senato, in quanto conferisce la forza del diritto ad un'ormai evidente esigenza sociale.

Prende quindi la parola il senatore Nicoletti per chiedere un rinvio della discussione, al fine di consentire che l'ampia e documentata relazione del senatore Fenoaltea sia stampata e distribuita ai senatori delle due Commissioni.

A sostegno di questa proposta parla il senatore Cesare Angelini, sottolineando la opportunità di approfondire i vari interrogativi che sui singoli articoli sono stati posti dallo stesso relatore. Contrari al rinvio si dichiarano invece i senatori Bermani, Viglianesi, Bitossi, Maris, Pezzini e Varaldo, ricordando che l'argomento è già stato ampiamente dibattuto nell'altro ramo del Parlamento e sottolineando l'attesa dei lavoratori per una sollecita approvazione del disegno di legge.

A sua volta il senatore Nencioni, pur dichiarandosi favorevole ad un immediato inizio della discussione generale, lamenta che la nomina del relatore non sia stata fatta dalle Commissioni riunite, ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento.

Il senatore Monni si dichiara contrario ad un eventuale tentativo di predeterminare i tempi di svolgimento della discussione di un provvedimento che, a suo avviso, suscita notevoli perplessità, sia per l'impostazione, sia per la formulazione degli articoli. Egli afferma quindi che non può qualificarsi come relazione l'esposizione introduttiva fatta dal senatore Fenoaltea.

Anche i senatori Lami Starnuti e Gatto, rispettivamente presidenti della 2ª e della 10ª Commissione, sottolineano il valore di illustrazione preventiva da attribuirsi all'esposizione del relatore, il quale, designato inizialmente dalla Presidenza per accelerare l'iter del provvedimento, riceverà conferma del mandato da parte dalle Commissioni riunite, ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento, quando il disegno di legge sarà trasmesso all'Assemblea.

Quindi, poichè il senatore Nicoletti non insiste sulla richiesta di rinvio, ha inizio la discussione generale.

Parla il senatore Torelli, il quale, dopo aver premesso una critica all'impostazione tecnica del provvedimento — che, a suo giudizio, avrebbe dovuto essere formulato come modificativo degli articoli di codice disciplinanti il recesso dal contratto di lavo-

ro — sostiene che solo le affermazioni di principio, e cioè l'abolizione del licenziamento *ad nutum* e il diritto in ogni caso all'indennità di anzianità, dovrebbero essere tradotte in norme di legge. L'oratore espone quindi alcune considerazioni negative sull'articolo 8, il quale, introducendo a svantaggio dei lavoratori una limitazione al risarcimento del danno, contraddirebbe alla norma costituzionale che sancisce l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge.

Il senatore Nencioni, premesso che voterà a favore del disegno di legge — pur riservandosi di presentare gli emendamenti atti ad armonizzare il provvedimento con i dettati costituzionali e con i principi generali del diritto — esprime alcune considerazioni in ordine all'attuazione dell'articolo 39 della Costituzione, lamentando che il mancato riconoscimento della personalità giuridica dei sindacati costringa a forme di tutela paternalistica dei rapporti di lavoro.

Il senatore Pasquato illustra le conseguenze negative che il provvedimento, a suo avviso, non mancherebbe di avere sul potere contrattuale dei lavoratori. Egli lamenta quindi che il testo sostenuto attualmente dal Governo si discosti da quello che il Governo stesso aveva proposto in un primo tempo, d'accordo con le organizzazioni sindacali.

Il senatore Tessitori afferma che il problema di una regolamentazione dei licenziamenti è ormai maturo nella coscienza popolare e che si rende pertanto necessaria la traduzione in norme di legge di tale regolamentazione. Dopo aver quindi espresso la propria meraviglia per l'atteggiamento di taluni settori sindacali, che dovrebbero accogliere con compiacimento l'intervento del legislatore volto a garantire per tutti le conquiste sociali, egli conclude preannunciando il proprio voto favorevole al disegno di legge, pur con la riserva di emendamenti diretti a correggere la formulazione degli articoli.

Il senatore Maris afferma che il disegno di legge, pur presentando manchevolezze e limiti, costituisce un notevole passo avanti nella definizione del rapporto di lavoro, per il quale si supera il concetto di rapporto di scambio per avviarsi verso quello costituzionale di rapporto di carattere personale,

degno della massima tutela da parte della legge. Dopo avere quindi indicato taluni punti negativi del provvedimento — tra cui, in primo luogo, quello che ne limita l'efficacia alle aziende con più di 35 dipendenti —, il senatore Maris conclude il suo intervento affermando che il disegno di legge riassume un momento della battaglia democratica dei lavoratori e spiana la via per raggiungere mete più avanzate.

Anche il senatore Bermani è dell'avviso che il provvedimento in esame, nonostante le accuse di imperfetta e manchevole formulazione, rappresenti un sostanziale progresso nel campo dei rapporti di lavoro e debba pertanto essere approvato da tutti coloro che si dichiarano sensibili agli interessi dei lavoratori.

Il seguito dell'esame del disegno di legge è quindi rinviato alla prossima seduta.

La seduta termina alle ore 13,10.

COMMISSIONI RIUNITE

9^a (Industria)

e

11^a (Igiene e sanità)

GIOVEDÌ 23 GIUGNO 1966

Presidenza del Presidente della 9^a Comm.ne
BUSSI

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio Picardi.

La seduta ha inizio alle ore 10,15.

IN SEDE REFERENTE

« Istituzione di un brevetto nel settore dei medicinali e istituzione di una licenza nell'interesse della sanità per l'uso non esclusivo delle relative invenzioni brevettate » (1278).

(Esame e rinvio).

Il senatore Montagnani Marelli chiede, in via pregiudiziale — ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento — che non si discuta il disegno di legge n. 1278; l'oratore afferma, tra l'altro, che non è stato rispettato l'articolo 32 del Regolamento (il quale prescri-

ve il termine di due mesi per la presentazione delle relazioni sui disegni di legge), in quanto non è stato ancora esaurito l'esame — già iniziato — del disegno di legge n. 345 («Nuova disciplina per la produzione dei farmaci», d'iniziativa dei senatori Montagnani Marelli ed altri), presentato ormai da 30 mesi. Ricorda anche le numerose richieste del suo Gruppo e le assicurazioni ricevute circa la ripresa dell'esame del provvedimento medesimo ed esprime il suo rammarico per l'iscrizione del disegno di legge governativo (n. 1278) al primo punto dell'ordine del giorno odierno. Dopo avere rilevato che ciò non giova al prestigio del Parlamento, poiché in definitiva comprime i diritti delle minoranze, l'oratore osserva che il disegno di legge presentato dal Gruppo comunista propone la nazionalizzazione della produzione farmaceutica (a cui del resto, a suo tempo, si dichiarò favorevole anche il partito socialista italiano) ed è quindi alternativo a quello del Governo, che propone, invece, l'istituzione del brevetto per alcuni medicinali.

Il presidente Bussi osserva che l'articolo 32 del Regolamento appare fuori questione, in quanto le Commissioni riunite, in data 25 maggio 1965, iniziarono in effetti l'esame del disegno di legge n. 345 e ne deliberarono la sospensione; aggiunge che la questione pregiudiziale proposta ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento esclude la possibilità di entrare nel merito del problema e che, del resto, i motivi addotti dal senatore Montagnani Marelli a favore della sua proposta hanno finito coll'investire addirittura un disegno di legge (che figura al secondo punto dell'ordine del giorno) diverso da quello sul quale egli ha avanzato la proposta stessa. Dichiarò, infine, che l'ordine del giorno è stato formulato proprio con il preciso scopo di tutelare i diritti delle minoranze.

Il senatore Montagnani Marelli replica che la sua esposizione sul contenuto del disegno di legge n. 345 aveva lo scopo di dimostrare la validità della pregiudiziale. L'oratore pone quindi in rilievo le condizioni di crisi della industria farmaceutica italiana, sottoposta a rilevante pressione da parte di gruppi monopolistici stranieri, che

tentano progressivamente di assumerne il controllo, con rilevante danno per la ricerca scientifica. Illustra quindi gli inconvenienti ulteriori, che, a suo avviso, deriverebbero dall'approvazione del disegno di legge n. 1278 che istituisce i brevetti; si rifà inoltre a quanto, nella seduta del 25 maggio 1965, ebbe a dichiarare il relatore del disegno di legge n. 345, senatore Trabucchi, circa la possibilità di accogliere alcune parti del provvedimento stesso.

Il Presidente propone che le Commissioni riunite, nella seduta odierna, prima di decidere in merito alla proposta del senatore Montagnani Marelli, si limitino a prendere conoscenza dello schema introduttivo di relazione del senatore Banfi sul disegno di legge governativo, allo scopo di approfondire meglio gli aspetti molto problematici dell'intera materia.

Dopo che il senatore Zelioli Lanzini ha aderito alla proposta del presidente Bussi, il senatore Montagnani Marelli dichiara di insistere nella sua pregiudiziale. Su di essa prendono quindi la parola — a termini dell'articolo 66 del Regolamento — due senatori a favore e due contro.

Il senatore Trabucchi, nel dichiararsi contrario alla pregiudiziale (in quanto, a suo avviso, la soluzione brevettuale proposta dal Governo non pregiudica il più radicale progetto del Gruppo comunista e tanto meno eventuali stralci di esso), auspica una discussione dei due provvedimenti, che potrà concludersi eventualmente con l'accoglimento anche di talune parti del disegno di legge dei senatori comunisti.

Il senatore Maccarrone afferma di non poter accogliere l'auspicio del precedente oratore; rileva che il deliberato rinvio dell'esame del disegno di legge n. 345 autorizzava i presentatori a sperare che l'intrapresa discussione su di esso fosse conclusa prima che s'iniziasse l'esame di provvedimenti, di portata meno generale, sulla stessa materia. L'oratore ribadisce quindi le tesi del senatore Montagnani Marelli, osservando che il sistema brevettuale — se accolto — pregiudicherebbe l'unica soluzione possibile dei problemi del settore, prospettata nel disegno di legge n. 345.

Il senatore Samek Lodovici, nell'esprimere i dubbi e le perplessità derivanti da

un sommario esame sui complessi problemi del settore farmaceutico, che esigono senza dubbio soluzioni organiche, dichiara di ritenere che, prima di pronunciarsi sulla pregiudiziale, sia necessaria una più matura riflessione; per questo motivo l'oratore suggerisce che si consenta al relatore Banfi di esprimere il proprio pensiero sul disegno di legge n. 1278, secondo la proposta del presidente Bussi. Aggiunge che, se tale proposta non fosse accolta, egli voterebbe contro la pregiudiziale.

A favore di quest'ultima prende invece la parola il senatore Cremisini; egli osserva che, data la diversità dei due provvedimenti iscritti all'ordine del giorno, è opportuno proseguire il dibattito già iniziato sul disegno di legge n. 345, che, a suo avviso, presenta un carattere più generale rispetto a quello governativo.

Quindi la proposta pregiudiziale del senatore Montagnani Marelli, messa ai voti, non è approvata.

Il senatore Francavilla avanza a questo punto una seconda pregiudiziale, consistente nella proposta di abbinare la discussione del disegno di legge n. 1278 a quella sugli altri provvedimenti che istituiscono brevetti, attualmente all'esame del Senato.

Il presidente Bussi eccepisce che la proposta dell'oratore, risolvendosi in una richiesta sospensiva, non può essere accolta, perchè comporterebbe un ritorno della Commissione su una decisione già presa.

Dopo che i senatori Zonca e Montagnani Marelli si sono espressi rispettivamente a favore e contro l'opinione del Presidente, (condivisa anche dal senatore Forma), il senatore Francavilla ritira la sua proposta.

Prende quindi la parola il relatore, senatore Banfi, il quale si sofferma sugli aspetti generali del disegno di legge n. 1278 e — dopo avere dichiarato che non è sua intenzione approfondire nella seduta in corso tutti i punti del provvedimento — illustra alle Commissioni riunite i dati relativi all'attuale situazione del settore farmaceutico ed alle conseguenze di talune eventuali scelte legislative concernenti la sua disciplina.

Il presidente Bussi, dopo avere ringraziato il senatore Banfi per la sua chiara esposizione, dichiara che il testo di essa verrà distribuito ai membri delle due Commis-

sioni, al fine di consentire un più approfondito esame della materia.

Il seguito della discussione è quindi rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 13.

FINANZE E TESORO (5^a)

GIOVEDÌ 23 GIUGNO 1966

Presidenza del Presidente
BERTONE

Intervengono il Sottosegretario di Stato per le finanze Athos Valsecchi ed il Sottosegretario di Stato per il tesoro Agrimi.

La seduta ha inizio alle ore 10.

IN SEDE REFERENTE

« Istituzione di una imposta di fabbricazione sulle bevande analcoliche, sulle acque minerali naturali e sulle acque minerali artificiali » (1537).
(Seguito e conclusione dell'esame).

Il senatore Lo Giudice, relatore, ricorda le obiezioni formulate in precedenza nei confronti dell'imposta di fabbricazione e del macchinoso sistema di accertamento e riscossione previsto dal disegno di legge. Il relatore informa di avere predisposto — adempiendo al mandato affidatogli dalla Commissione e procedendo d'accordo con il Governo — un nuovo testo del disegno di legge, che raggiunge ugualmente lo scopo di reperire i 16 miliardi occorrenti per la parziale copertura degli oneri derivanti dal piano della scuola mediante una maggiorazione dell'aliquota dell'IGE sulle acque minerali e sulle bevande analcoliche. L'oratore si sofferma quindi ad illustrare i vantaggi del nuovo meccanismo rispetto a quello originariamente previsto; conclude il suo intervento invitando il Governo ad intensificare i controlli per evitare l'evasione fiscale e chiedendo che il Governo stesso provveda, in via amministrativa, a stabilire che la determinazione dei valori ai fini dell'applicazione dell'IGE sia fatta in sede nazionale e non più in sede locale.

Il senatore Bosso, rilevato che il nuovo testo sostituisce integralmente quello origina-

rio, osserva che sarebbe stato forse più corretto presentare un nuovo disegno di legge; annunzia poi il voto contrario dei senatori liberali, motivandolo con l'eccesso del carico fiscale gravante sui settori considerati.

Anche il senatore Gigliotti afferma che il settore delle bevande analcoliche e delle acque minerali è gravato da eccessivi oneri fiscali e aggiunge che la politica tributaria del Governo continua ad essere disorganica, ciò che smentisce *a priori* la volontà di programmazione pur tanto conclamata dallo stesso Governo.

Dopo un breve intervento del senatore Cenini (il quale dichiara di ritenere che il nuovo testo proposto dal relatore sia migliore di quello originario), prende la parola il senatore Bertoli: egli afferma che al disegno di legge in esame si possono applicare tutte le critiche rivolte al provvedimento che aumenta l'imposta di consumo sull'energia elettrica, aggiungendo che, in questo caso, la contraddizione tra provvedimenti di incentivazione, come la fiscalizzazione degli oneri sociali, e la introduzione di nuove imposte è ancora più patente. L'oratore annuncia pertanto il voto contrario dei senatori comunisti.

Il senatore Martinelli chiede alcuni chiarimenti sui calcoli in base ai quali è stato previsto un gettito oscillante intorno ai 16 miliardi, in quanto i dati risultanti dalla relazione sulla situazione economica del Paese lascerebbero presumere che il gettito sarà notevolmente superiore.

Dopo che il senatore Roda ha manifestato le sue preoccupazioni circa la flessione dei consumi che potrebbe derivare dalla maggiorazione dell'aliquota dell'IGE, il relatore Lo Giudice replica ai vari oratori, fornendo dati precisi sul gravame fiscale sopportato dal settore delle acque minerali e delle bevande analcoliche e dando indicazioni — in risposta al senatore Martinelli — circa i calcoli su cui si fonda la previsione del gettito. Alla critica di disorganicità della politica fiscale della maggioranza, il relatore obietta che si tratta di un inconveniente ineliminabile fino a quando non sarà avviata la riforma fiscale.

Il sottosegretario Valsecchi sottolinea la maggiore semplicità del nuovo meccanismo di imposizione, che fornisce adeguate garan-

zie anche dal punto di vista del gettito, ed osserva al senatore Roda che la situazione della domanda è tale da far prevedere che non vi sarà una rilevante flessione nei consumi. Il rappresentante del Governo conclude fornendo assicurazioni al relatore circa la intensificazione dei controlli nonchè circa la possibilità di procedere alla determinazione del valore ai fini dell'applicazione dell'IGE in sede ministeriale anzichè in sede locale.

Il senatore Bertoli, cui si associa il senatore Fortunati, fa quindi presente l'opportunità che l'Assemblea, prima di affrontare l'esame del piano della scuola, porti a compimento quello dei provvedimenti fiscali destinati ad assicurare in parte la copertura di tale piano: in caso diverso, la discussione sulle questioni finanziarie intralocerebbe quella riguardante gli altri aspetti del provvedimento sulla scuola.

Dopo che il Presidente ha fornito assicurazioni al senatore Bertoli circa la sua ultima richiesta, la Commissione incarica il senatore Lo Giudice di redigere la relazione per l'Assemblea sul disegno di legge n. 1537.

IN SEDE DELIBERANTE

«Nuova fissazione del termine per la distillazione agevolata del vino acquistato a norma del decreto ministeriale 18 giugno 1965» (1598), d'iniziativa dei deputati De Leonardis ed altri, approvato dalla Camera dei deputati.
(Discussione ed approvazione).

Il relatore, senatore Maier, illustra brevemente le finalità del disegno di legge, auspicando che la materia della distillazione agevolata venga regolata definitivamente in maniera organica, in modo che non occorra procedere a continue proroghe del beneficio. L'oratore raccomanda quindi l'approvazione del provvedimento.

Dopo un breve intervento del senatore Bertoli, che si dichiara favorevole al provvedimento e si associa anche all'auspicio del relatore, la Commissione approva l'articolo unico del disegno di legge senza modificazioni.

«Deroghe al monopolio di Stato del chinino» (1295), approvato dalla Camera dei deputati.
(Discussione ed approvazione).

In assenza del relatore, senatore Conti, riferisce brevemente il senatore Martinelli,

illustrando le finalità del disegno di legge, che si propone di adeguare le disposizioni sul monopolio del chinino al Trattato di Roma.

Il disegno di legge è quindi approvato senza dibattito.

«Integrazione dell'articolo 109 della legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e tabacchi» (1230).

(Discussione ed approvazione).

Dopo una breve esposizione del relatore Bonacina, la Commissione approva senza discussione l'articolo unico del disegno di legge.

«Norme circa la tenuta dei conti correnti con il Tesoro» (1274), approvato dalla Camera dei deputati.

(Seguito della discussione e rinvio).

Il senatore Bonacina presenta alcuni emendamenti al disegno di legge ed il sottosegretario Agrimi chiede che il seguito della discussione sia rinviato, per avere il tempo di esaminare le proposte di modifica. La Commissione aderisce a tale proposta.

«Provvedimenti a favore del naviglio della Guardia di finanza» (1141).

(Discussione ed approvazione).

Il senatore Cuzari, relatore, illustra brevemente gli scopi del disegno di legge, che si propone di potenziare il naviglio della Guardia di finanza per consentire una più intensa repressione del contrabbando.

Il sottosegretario Valsecchi propone quindi un emendamento all'articolo 3, per modificare il meccanismo di copertura finanziaria dell'onere derivante dal provvedimento. Successivamente, la Commissione approva senza discussione gli articoli 1, 2 e 3 (con la modificazione proposta dal sottosegretario Valsecchi) nonchè il disegno di legge nel suo complesso.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore Bonacina chiede che sia esaminato quanto prima il disegno di legge n. 763, concernente i fondi comuni di investimento mobiliare.

La seduta termina alle ore 11,40.

ISTRUZIONE (6^a)

GIOVEDÌ 23 GIUGNO 1966

Presidenza del Presidente

RUSSO

*Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Elkan.**La seduta ha inizio alle ore 16,40.***IN SEDE REFERENTE**

« **Modifiche alla legge 21 luglio 1961, n. 685, concernente l'ammissione dei diplomati degli Istituti tecnici alle facoltà universitarie** » (1667), d'iniziativa del deputato Valitutti, approvato dalla Camera dei deputati,

(Esame e richiesta di assegnazione in sede deliberante).

Il Presidente illustra brevemente il disegno di legge in sostituzione del relatore Limoni, momentaneamente assente.

Dopo brevi interventi dei senatori Romano e Zaccari, che accennano all'opportunità di taluni emendamenti alla formulazione del disegno di legge, il Sottosegretario di Stato Elkan esprime l'avviso favorevole del Governo.

La Commissione quindi, all'unanimità, con il consenso del rappresentante del Governo, dà mandato al Presidente di chiedere alla Presidenza del Senato l'assegnazione del disegno di legge in sede deliberante.

IN SEDE DELIBERANTE

« **Aumento del contributo annuo, previsto dalla legge 22 novembre 1961, n. 1323, a favore della Società europea di cultura (S.E.C.), con sede in Venezia** » (1324), d'iniziativa dei senatori Medici e Ceschi.

(Discussione ed approvazione).

Il relatore Zaccari illustra il disegno di legge proponendolo all'approvazione della Commissione. Fa presente tuttavia che la decorrenza dello stanziamento, in armonia con quanto la 5^a Commissione ha richiesto nel suo parere, dovrà essere spostata al 1966.

Il Sottosegretario di Stato Elkan esprime, quindi, l'avviso favorevole del Governo.

Senza ulteriore discussione la Commissione approva l'articolo 1, con l'emendamento cui ha fatto cenno il relatore, l'articolo 2, senza modificazioni, e il disegno di legge nel suo complesso.

Il Presidente sospende quindi la seduta per consentire ai senatori presenti di assistere, in Aula, alla celebrazione del 20° anniversario della prima seduta dell'Assemblea costituente.

(La seduta, sospesa alle ore 17, è ripresa alle ore 17,15.)

« **Immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media** » (645-B), d'iniziativa dei senatori Bellisario ed altri, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

(Seguito della discussione ed approvazione).

Il Presidente comunica che la Sottocommissione nominata nella seduta di ieri si è riunita nel pomeriggio di ieri per un ampio esame dei numerosi emendamenti proposti dal disegno di legge.

Il relatore Baldini illustra quindi brevemente le proposte formulate dalla Sottocommissione.

La Commissione procede quindi all'esame degli articoli.

All'articolo 1 la Sottocommissione ha presentato un emendamento tendente a sopprimere, nel primo comma, le parole « essendo in possesso di abilitazione » e inserire, dopo le parole « negli istituti statali o pareggiati di istruzione secondaria o di istruzione artistica », le altre: « e che siano in possesso della abilitazione richiesta ». Senza discussione l'emendamento è approvato.

La Commissione approva altresì un emendamento sostitutivo, nel secondo comma, delle parole « nell'anno stesso in cui hanno prestato servizio » con le altre: « nella sessione indetta con decreto ministeriale 10 agosto 1965 ».

Con tali modificazioni al testo approvato dall'altro ramo del Parlamento, l'articolo 1 è approvato.

Il senatore Spigaroli illustra quindi due emendamenti da lui proposti all'articolo 2: il primo di essi tende a fare esplicita menzione, nel secondo comma, della Regione autonoma della Valle d'Aosta; con il secondo si propone di inserire un nuovo comma, dopo il secondo, per precisare che le catte-

dre e i posti di ruolo transitorio della scuola media, lasciati vacanti da professori che passino ad altro ruolo in base alla presente legge, sono aggiunti al contingente di cui al precedente comma.

Dopo breve discussione, alla quale partecipano i senatori Donati, Moneti, Romano, Cataldo e il relatore Baldini, il Sottosegretario Elkan dichiara di accettare il primo emendamento, pur non ritenendolo strettamente necessario, e di non accettare invece il secondo. Il senatore Spigaroli ritira quindi il secondo emendamento, trasformandolo in un ordine del giorno che il Sottosegretario accetta come raccomandazione.

La Commissione quindi approva l'articolo 2 con il primo emendamento proposto dal senatore Spigaroli relativo alla Valle d'Aosta.

Il senatore Spigaroli illustra poi quattro emendamenti da lui proposti all'articolo 3: il primo, al secondo comma, è di carattere puramente formale; il secondo tende ad aggiungere un nuovo comma con il quale si stabilisca che gli aspiranti, di cui ai precedenti commi terzo e quarto dell'articolo, debbano essere in possesso del titolo di studio richiesto per il conseguimento dell'abilitazione corrispondente alla cattedra cui aspirano; il terzo tende ad inserire, tra le abilitazioni previste dal quarto comma dell'articolo 3 anche l'abilitazione in fisica; il quarto infine tende ad aggiungere un nuovo comma il quale preveda che, per la cattedra di italiano, latino, storia, educazione civica e geografia, l'abilitazione in storia dell'arte è considerata relativa a materia coincidente con la storia.

Dopo ampia discussione, alla quale partecipano, oltre al presentatore degli emendamenti, il Presidente, i senatori Tullia Romagnoli Carettoni, Romano, Donati e Stirati, il relatore Baldini e il Sottosegretario di Stato Elkan, la Commissione approva l'emendamento formale al secondo comma e il secondo emendamento aggiuntivo; approva altresì l'emendamento relativo all'abilitazione in fisica e quello relativo all'abilitazione all'insegnamento della storia dell'arte, quest'ultimo però in nuova formulazione, proposta dal senatore Romano, nella quale si stabilisce che l'abilitazione stessa deve essere conside-

rata relativa a materia coincidente con l'italiano, storia, geografia ed educazione civica.

L'articolo 3 è quindi approvato nel suo complesso con i suddetti emendamenti.

Senza discussione la Commissione approva l'articolo 4.

Sull'articolo 5 si svolge un'ampia discussione.

Il relatore Baldini, richiamandosi all'emendamento soppressivo dell'intero articolo, proposto dalla Sottocommissione, osserva però che l'approvazione testè avvenuta dell'emendamento relativo all'abilitazione in storia dell'arte è in certo modo in contrasto con la soppressione medesima.

Il senatore Spigaroli propone che l'articolo 5 sia sostituito da un nuovo testo. Esso prevede che gli insegnanti di ruolo nella scuola media statale che abbiano superato il periodo di straordinariato, possano chiedere al Provveditore della Provincia di titolarità di essere comandati con provvedimento confermabile di anno in anno, in cattedre o in posti di insegnamento che diano diritto a trattamento di cattedra, di istituti di istruzione secondaria superiore, di classi di collegamento, di ginnasio e di istituti professionali per i quali siano in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento, sempre che manchino nelle provincie gli insegnanti non di ruolo forniti di tale titolo. Il nuovo testo proposto dal senatore Spigaroli prevede altresì che tale assegnazione sia disposta dai Provveditori agli studi sulla base di norme che saranno fissate con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione e che, ai fini suddetti, le abilitazioni per la scuola tecnica siano valide per il comando negli istituti professionali.

Il senatore Donati si dichiara contrario all'emendamento sostitutivo proposto dal senatore Spigaroli e insiste per la soppressione dell'articolo 5 che era stata concordata in Sottocommissione.

La senatrice Tullia Romagnoli Carettoni, contraria in linea di principio all'articolo 5, propone tuttavia che, in considerazione della situazione di fatto che si è creata dopo l'approvazione dell'articolo da parte della Camera, la Commissione studi, sulla linea suggerita dal senatore Spigaroli, un nuovo testo sostitutivo dell'articolo 5.

Favorevoli all'emendamento sostitutivo del senatore Spigaroli si dichiarano i senatori Bettoni e Moneti, il quale ultimo propone peraltro che al testo presentato dal senatore Spigaroli sia aggiunto un comma, il quale stabilisca che per il trattamento giuridico ed economico degli insegnanti di cui trattasi si applichino i criteri fissati dagli articoli 2 e 3 della legge 4 giugno 1962, n. 585.

Il senatore Romano, contrario all'emendamento sostitutivo proposto dal senatore Spigaroli, insiste invece per la soppressione dell'articolo 5.

Il relatore Baldini si dichiara favorevole, in linea di massima, all'emendamento del senatore Spigaroli con il comma aggiuntivo proposto dal senatore Moneti, ma osserva che esso implica una sollecita discussione del disegno di legge n. 974, presentato dal senatore Bellisario, relativo alla immissione in ruolo degli insegnanti della scuola secondaria superiore.

Il Sottosegretario di Stato Elkan dichiara, a nome del Governo, di non poter accogliere alcune delle limitazioni previste dallo emendamento sostitutivo del senatore Spigaroli e in particolare la esclusione, dai benefici della norma, degli insegnanti che entreranno in ruolo per effetto della presente legge.

Dopo ulteriore discussione alla quale partecipano numerosi senatori, il Presidente sospende brevemente la seduta per consentire un più approfondito studio dei problemi emersi dalla discussione.

(La seduta, sospesa alle ore 20,15, è ripresa alle ore 20,45).

La Commissione respinge quindi l'emendamento soppressivo dell'intero articolo 5 ed approva l'emendamento sostitutivo proposto dal senatore Spigaroli, con il comma aggiuntivo suggerito dal senatore Moneti, dopo una dichiarazione del senatore Zaccari di astensione dal voto.

Senza discussione è approvato l'articolo 6.

Sull'articolo 7 si svolge un ampio dibattito.

Il senatore Romano illustra un emendamento, da lui proposto con il senatore Scarpino, sostitutivo dei primi due commi dell'articolo: l'emendamento prevede che gli insegnanti elementari laureati che siano

nel ruolo della scuola primaria da almeno un triennio e gli insegnanti non abilitati, in possesso del prescritto titolo di studio, che abbiano prestato servizio nelle scuole secondarie e di istruzione artistica per almeno tre anni con qualifica non inferiore a « buono », siano ammessi a domanda a frequentare corsi abilitanti universitari biennali, da indirsi con decreto del Ministro della pubblica istruzione entro il 31 dicembre 1966. L'emendamento prevede inoltre che per gli insegnanti ex combattenti ed assimilati, per i perseguitati politici e razziali, le vedove e gli orfani di guerra, il servizio complessivo prescritto dal precedente comma sia ridotto ad un anno e che al termine dei corsi, gli insegnanti, di cui alla presente norma, siano inclusi in graduatorie nazionali compilate in base ai criteri indicati nel precedente articolo 4.

L'emendamento, posto ai voti, non è approvato dalla Commissione dopo che il relatore Baldini e il Sottosegretario di Stato Elkan, pur consentendo con i motivi di fondo che lo ispirano, hanno dichiarato di ritenerlo inattuabile.

La Commissione approva quindi l'emendamento proposto dalla Sottocommissione al primo comma dell'articolo 7 nel quale si precisa che la laurea deve essere posseduta, per l'applicazione della norma, da almeno quattro anni. La Commissione approva poi un secondo emendamento al primo comma dell'articolo, suggerito anch'esso dalla Sottocommissione, con il quale si precisa che nel caso di insegnanti non abilitati, il prescritto titolo di studio deve essere posseduto nel corso della prestazione del servizio. La Commissione approva ancora un terzo emendamento al primo comma dell'articolo 7, proposto anch'esso dalla Sottocommissione, per il quale alle parole: « è riservata una sessione speciale di abilitazione all'insegnamento su programma di insegnamento della scuola media », sono sostituite le altre: « è riservata una sessione di esami di abilitazione relativi alle materie di insegnamento nella scuola media ».

La Commissione approva poi un emendamento al secondo comma proposto dal senatore Romano che chiarisce che fra gli ex combattenti ed assimilati sono comprese anche le vedove e gli orfani di guerra.

Un emendamento proposto dal senatore Spigaroli, tendente ad aggiungere, dopo il secondo comma, una norma per la quale gli esami di abilitazione, di cui al primo comma dell'articolo in discussione, sarebbero indetti soli per le materie di insegnamento per le quali risultino esaurite le graduatorie compilate ai sensi dei precedenti articoli 4 e 6, è ritirato dal presentatore, dopo che il relatore Baldini e il Sottosegretario di Stato Elkan hanno espresso il loro avviso contrario.

La Commissione approva invece un emendamento formale al terzo comma, proposto anch'esso dal senatore Spigaroli, e un emendamento aggiuntivo all'ultimo comma, proposto dal medesimo senatore, per il quale è prevista l'applicazione agli insegnanti di cui al presente articolo della norma contenuta nel terzo comma del precedente articolo 2.

Infine l'articolo 7 è approvato con gli emendamenti sopra indicati.

Senza discussione è approvato l'articolo 8.

Il Presidente chiede quindi al rappresentante del Governo se non ritenga opportuna l'aggiunta di una norma che esplicitamente estenda agli insegnanti ciechi i benefici previsti dal provvedimento in esame.

Il Sottosegretario di Stato Elkan dichiara che la legislazione vigente non rende neces-

saria una simile norma in quanto il provvedimento non potrà non applicarsi agli insegnanti ciechi.

Seguono quindi le dichiarazioni di voto sul disegno di legge nel suo complesso.

Il senatore Scarpino, a nome del Gruppo comunista, ricorda che la sua parte politica ha insistito per la estensione del provvedimento agli abilitati delle scuole secondarie superiori, nonchè agli abilitati in lingue e ai lettori in lingua e lettura italiana all'estero ed ha prospettato altresì l'opportunità della soppressione del comma limitativo del diritto degli insegnanti tecnico-pratici e di scuole di arte applicata ad avere anch'essi una sistemazione in ruolo. Su tali proposte e su altre formulate nel corso della discussione il suo gruppo non ha insistito per non intralciare il corso del disegno di legge.

A nome dei rispettivi gruppi, democratico-cristiano, liberale, socialista, preannunziano quindi il loro voto favorevole i senatori Limoni, Cataldo e Stirati.

Infine il disegno di legge è approvato nel suo complesso.

La seduta termina alle ore 21,10.

*Licenziato per la stampa
dall'Ufficio delle Commissioni parlamentari alle ore 23,30*